

Rimini 30/10/2024

Al personale docente a tempo determinato

Al personale dell'Ufficio Personale

Al Direttore SS.GG.AA.

Atti / Sito Web

CIRCOLARE N. 135

Oggetto: Personale docente destinatario di contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
Fruizione delle ferie nel corso della sospensione delle attività didattiche. Comunicazione.

La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2029/21.

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1 comma 54 prevede, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno.

Il comma 55 inoltre precisa che è consentita la monetizzazione delle ferie "limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie".

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/2024 mette in evidenza che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie di cui sopra nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che diversamente perderà diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.

Alla luce della premessa normativa sopra riportata, si comunica al personale destinatario di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con esclusione del personale al 31 agosto, che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Pertanto il suddetto personale è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni o nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni utilizzati per gli scrutini e, per chi impegnato in esso, l'esame di Stato.

Si comunica che, in assenza di domanda volontaria, si incorre nella perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, ovvero la differenza tra i giorni di ferie residuati dopo aver decurtato i periodi di sospensione stabiliti dai calendari regionali e periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2025.

Si fa presente che i giorni di sospensione delle attività didattiche sono indicati nel Calendario Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna valevole per l'anno scolastico 2024/2025. Tutti i docenti a tempo determinato, ad esclusione di quanti hanno il contratto sino al 31 agosto 2025, dovranno produrre istanza di ferie per i periodi rinvenibili nel calendario scolastico a margine segnato utilizzando l'applicativo Argo Personale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Bugli

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate"